



Il riciclaggio e le segnalazioni di operazioni sospette: aspetti d'interesse e sviluppi investigativi

Ten.Col. Emanuele Camerota
Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria
Guardia di Finanza Verona

Le azioni del G.A.F.I.

(Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale)

Elaborazione **analisi di rischio** del settore finanziario dei diversi Paesi monitorati attraverso la valutazione e rilevazione degli eventuali problemi strategici esistenti nei relativi sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

**n. 2 liste di Paesi
con carenze nelle misure di contrasto al riciclaggio ed al
finanziamento al terrorismo**

“GREY LIST”

altri Paesi con deficienze strategiche nei sistemi AML/CFT sottoposti ad intenso monitoraggio

“BLACK LIST”

Paesi ad alto rischio

Guardia di Finanza

Obblighi di segnalazione, art. 35

**I SOGGETTI OBBLIGATI, PRIMA DI COMPIERE L'OPERAZIONE,
INVIANO SENZA RITARDO ALL'UIF, UNA SEGNALAZIONE
QUANDO**

SANNO

SOSPETTANO

**MOTIVI
RAGIONEVOLI
SOSPETTO**

CHE SIANO

IN CORSO

COMPIUTE

TENTATE

operazioni di RICICLAGGIO o di FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

**o che comunque i FONDI, indipendentemente dalla loro entità,
provengano da ATTIVITÀ CRIMINOSA**

Il sospetto, art. 35



OPERAZIONE

CLIENTE

CARATTERISTICHE:

frequenza, volume, durata,
modalità

CAPACITA' ECONOMICA

ENTITA':

ammontare

ATTIVITA' SVOLTA

NATURA:

oggetto delle operazioni

- Collegamenti o frazionamenti delle operazioni;
- Ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contanti;
- Prelievi o versamenti in contanti di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente;
- Altre circostanze conosciute dai soggetti obbligati.

Modalità della segnalazione, art. 37

Professionisti
Articolo 3, comma 4, lettere a),
b), d), e)

**Unità di Informazione
Finanziaria della
Banca d'Italia (U.I.F.)**

S.O.S.

**Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
(CNDCEC)**

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), organismo di autoregolamentazione individuato quale ente esponentiale e rappresentativo per la categoria professionale dei Dottori Commercialisti, riceve la segnalazione e provvede senza ritardo a **trasmetterla integralmente** alla U.I.F. **priva del nominativo del segnalante**

Tutela del segnalante, art. 38

Per gli sviluppi investigativi la U.I.F., la Guardia di Finanza o la D.I.A. possono chiedere ulteriori informazioni al segnalante sui fatti oggetto di approfondimento

I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante

In ambito giudiziario il nominativo del segnalante permane la **tutela alla riservatezza del segnalante** ad eccezione di casi in cui risulti indispensabile all'accertamento di reati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'indebita rivelazione dell'identità del segnalante è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (art. 38, c. 3 bis)

Obbligo di segnalazione, art. 35

ESONERO

L'obbligo di s.o.s. non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'**esame della posizione giuridica** o dell'**espletamento dei compiti di difesa** o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa **la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo**.

Guardia di Finanza

Indicatori di anomalia

Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 16.04.2010 (per i professionisti e revisori legali);

Provvedimento della Banca d'Italia del 30.01.2013 (per le società di revisione e revisori legali);

Provvedimento della UIF del 12.05.2023 (per tutti i soggetti obbligati, applicabile dal 01.01.2024).

STRUMENTO OPERATIVO

Supporto fornito ai destinatari della normativa per poter riscontrare elementi di sospetto attraverso l'analisi delle operazioni e del profilo della clientela.

INDICI DI RISCHIO

Elencazione esemplificativa di circostanze caratterizzate da livelli di rischio maggiore.

RIDURRE I MARGINI DI INCERTEZZA

Omogenea esecuzione degli adempimenti con contenimento delle tempistiche relative alle valutazioni soggettive o comportamenti discrezionali.

I nuovi indicatori di anomalia

Provvedimento UIF 12.05.2023

(in vigore dal 1° gennaio 2024)

Gli **indicatori di anomalia** (art. 6, comma 4, lett. e), consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.

Come previsto dal D. Lgs. 231/2007, la UIF ha emanato nuovi indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati



Il provvedimento, pubblicato nel maggio 2023 e in vigore dal **01.01.2024**, **prevede 34 indicatori** suddivisi nei seguenti sub-indici:

- **sezione A** (indicatori 1 – 8) profili riguardanti il comportamento e/o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l'operatività;
- **sezione B** (indicatori 9 – 32) concernente le caratteristiche delle operazioni;
- **sezione C** (indicatori 33 – 34) operatività attinenti al finanziamento del terrorismo e programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

I nuovi indicatori di anomalia

Provvedimento UIF 12.05.2023

(in vigore dal 1° gennaio 2024)

Gli indicatori di anomalia costituiscono un indispensabile strumento di supporto per le valutazioni del professionista da non considerare esaustivi o vincolanti in quanto risulta indispensabile:

- esaminare ulteriori comportamenti che, pur non previsti in tali indicatori, assumano in concreto **profili di sospetto**;
- considerare eventuali **cause giustificative** correlate alle fattispecie compendiate dagli indicatori.

Tra gli elementi di novità dei presenti indicatori di anomalia UIF, vi sono gli indicatori relativi:

- ✓ al coinvolgimento di persone politicamente esposte;
- ✓ al coinvolgimento di enti di natura pubblica o con finalità pubbliche;
- ✓ ai crypto-assets, con la cessione o l'acquisto di crediti o con la cessione di asset nell'ambito di procedure concorsuali o a garanzia di crediti nonché ad anomalie nel ricorso ai conti correnti di corrispondenza e rapporti assimilabili;
- ✓ agli schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding);
- ✓ al prestito tra privati (c.d. peer to peer lending).

Gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali

Elaborati e diramati dalla UIF, indicano casistiche emerse durante le fasi di analisi con l'ausilio delle Autorità di vigilanza e investigative.

Evidenziano particolari circostanze oggettive di rischio che, sulla base dell'esperienza maturata, conducono a fenomeni criminali relativi a specifici settori economici ed a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

- comunicazione del 24.09.2009 - imprese in crisi e usura;
- comunicazione del 13.10.2009 - conti dedicati;
- comunicazione del 05.02.2010 - frodi informatiche;
- comunicazione del 15.02.2010 - operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria;
- comunicazione del 08.07.2010 - operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici;
- comunicazione del 17.01.2011 - operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing;
- comunicazione del 09.08.2011 - operatività riconducibile all'usura;
- comunicazione del 16.03.2012 - operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring;
- comunicazione del 23.04.2012 - operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni;
- comunicazione del 11.04.2013 - operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse;
- comunicazione del 02.12.2013 - operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust;
- comunicazione del 18.02.2014 - operatività con carte di pagamento;
- comunicazione del 18.04.2016 - prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale;
- comunicazione del 01.08.2016 - operatività over the counter con SIM estere;
- comunicazione del 13.10.2017 - prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale;
- Comunicazione del 28.05.2019 - utilizzo anomalo di valute virtuali.

Divieto di comunicazioni, art. 39

Fuori dai casi previsti dal presente decreto,

è fatto **divieto**

ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza

di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi

dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Guardia di Finanza

Sanzioni, art. 58

Clausola di salvaguardia:

“Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro”

evita che la condotta, ove suscumbibile in una fattispecie di reato, configuri anche un illecito amministrativo (e sia di conseguenza sanzionata come tale)

Violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime:

“si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro”

Guardia di Finanza

Flusso di ritorno delle informazioni, art. 41

Il N.S.P.V. e la D.I.A. informano la UIF degli **esiti investigativi** dell'approfondimento delle s.o.s. fatte salve le norme sul segreto di indagine.

La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla D.I.A. e dal N.S.P.V..

Il **flusso di ritorno delle informazioni** è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall'articolo 39.

Guardia di Finanza



Grazie per l'attenzione

Guardia di Finanza